

Sentenza n. 118 del 2006 - autonomia finanziaria e amministrativa regionale

L'art. 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005) istituisce per l'anno 2005 un fondo ministeriale per favorire l'acquisto della prima casa di abitazione da parte di giovani coppie, rimettendo ad un apposito decreto ministeriale la fissazione dei criteri di accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici.

Il successivo comma 153 prevede l'istituzione di un fondo speciale (all'interno del fondo nazionale per le politiche sociali) per promuovere politiche orientate al sostegno delle capacità progettuali giovanili e al consolidamento o alla nascita delle realtà associative.

La Regione Friuli-Venezia Giulia impugna le predette disposizioni assumendo che i commi censurati attengono alle politiche sociali e all'edilizia residenziale pubblica, materie nelle quali la Regione ha competenza legislativa residuale. Le due norme violerebbero anche l'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione, giacché, anziché trasferire a quest'ultima le risorse, prevedono specifici fondi statali settoriali. Per quanto attiene al comma 153, laddove istituisca un intervento statale diretto, si concretizzerebbe anche la violazione del principio di leale collaborazione; mentre l'attribuzione al Ministero di un potere sostanzialmente regolamentare per la disciplina della gestione del fondo prima casa contrasterebbe con la riserva regolamentare riconosciuta alle Regioni dalla Costituzione nelle materie di propria competenza legislativa.

L'Avvocatura erariale argomenta che non vi sarebbe materia del contendere per la non applicabilità alle Regioni speciali delle norme in oggetto, in quanto incompatibili con l'autonomia di tali enti e dunque non operative nei loro confronti in virtù di apposita clausola di salvaguardia della stessa legge finanziaria.

Quanto alle questioni specifiche, l'Avvocatura erariale lamenta una carenza di interesse attuale da parte della Regione ed eccepisce che si verterebbe comunque in una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, vuoi perché l'istituzione di appositi fondi nel bilancio statale attiene al sistema tributario e contabile dello Stato, vuoi perché a livello interministeriale è stata prospettata l'eventualità che il beneficio prima casa si concretizzi nella forma di credito sulle imposte di registro e catastali dovute dall'acquirente.

In via preliminare la Corte rileva l'attualità dell'interesse regionale per il fatto dell'esistenza in quanto tale della legge impugnata; respinge la tesi dell'inapplicabilità alla Regione delle norme censurate a causa della eccessiva genericità della clausola di salvaguardia; considera irrilevante la prospettata concretizzazione del beneficio prima casa in un credito di imposta.

La Corte passa quindi alla disamina di merito delle singole questioni oggetto di ricorso ribadendo che il sistema di autonomia finanziaria regionale delineato dall'art. 119 Cost. è tale per cui nelle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva o concorrente delle Regioni non è consentita l'istituzione di fondi speciali *“o comunque la destinazione, in modo vincolato, di risorse finanziarie, senza lasciare alle Regioni e agli enti locali un qualsiasi spazio di manovra”*; e ciò anche laddove siano previsti interventi finanziari statali destinati direttamente a soggetti privati.

Le norme censurate non trovano la loro legittimazione in alcuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato risultando pertanto lesive dell'autonomia finanziaria e amministrativa delle Regioni; con la conseguenza che i fondi di cui trattasi dovranno essere genericamente assegnati alle stesse Regioni per finalità sociali senza alcuna predeterminazione degli scopi perseguiti.